

Pubblicato il 10/03/2023

N. 04117/2023 **REG.PROV.COLL.**  
**N. 04771/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4771 del 2021, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Gerardo Marinaro, Timoteo Pilati, Lorenzo Riccobono, Carmine Maria Rosario Mari, Giuseppe Rescigno, Giuseppe Rescigno, Procolo Butto, Francesco Guerriero, Domenico Camposano, Antonio Abbondo, Davide Salvatore Scimemi, Rocco Guerra, Giosuè Fiore, Nicola De Gennaro, Giorgio Leontini, Michele Salapete, Giuseppe Sanfilippo, Antonio Alaia, Paolino Maddaloni, Saverio D'Avanzo, Mariano Capitummino, Francesco Acierno, Lucio Napolitano, Daniele Malandra, Biagio Cassese, Francesco Iorio, Ciro Donza, Michelangelo Tartaglione, Gianni Giuseppe Sulpizio, Raffaele De Nicola, Vincenzo Faraone, Nunzia Di Palma, Giuseppe Sangiovanni, Fortunato Alovise, Christian Martorelli, Massimo Castaldo, Mauro Nicola Trovarello, Michele Oliva, Salvatore Cozzolino, Amerigo Pizzoferrato, Carlo Avellino, Clelia Macalle', Luigi Vitale, Biagio Gennusa, Luigi Marvulli, Antonio Graziano, Giuseppe Somma, Francesco Casabona, Luigi Ciniglio, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 nella parte in cui prevede il punteggio di 0,60 per la valutazione del servizio militare di leva ovvero il servizio civile sostitutivo e non viene valutato come anzianità lavorativa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marinaro Gerardo il 12/10/2021:

- decreti di pubblicazione delle graduatorie definitive d'istituto di terza fascia con i quali sono state pubblicate dai dirigenti scolastici interessati le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA – triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, nella parte in cui attribuiscono il punteggio di 0,60 al servizio militare di leva o il servizio civile in sostituzione;
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1.I ricorrenti impugnano gli atti relativi alle procedure per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il Personale Tecnico

Amministrativo (ATA) III fascia relativamente agli aa. ss. 2021/2023, nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.

2. Il ricorso è infondato.

2.1 Vengono in rilievo le seguenti disposizioni l’art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: “*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*”, nonché la successiva disposizione di cui all’art. 569, comma 3, del ridetto decreto in base alla quale “*il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*”.

Inoltre l’art. 2050 del codice dell’ordinamento militare, così dispone: “*1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.*

*2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.*

*3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.”*

Ora in base all’allegato A) del D.M. 50 del 2021, ivi gravato: “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di*

*impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*”, conseguendone che non viene negata la valutabilità, come titolo, del servizio militare o del servizio civile sostitutivo reso anche non in costanza di nomina (fattispecie ritenuta illegittima dalla Giurisprudenza, cfr. ex multis Cons. Stato Sez.VI, 18 settembre 2015 n. 4343; Cons. St. Sez. VI, 18 settembre 2015 n. 2015, ma anche Cass. civ. sez. lav., 2 marzo 2020 n. 5679), ma semplicemente, al pari di quanto previsto per i servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, il relativo punteggio è graduato distinguendosi tra servizio reso non in costanza di nomina (purchè già in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso) e servizio reso in costanza di nomina, venendo in rilievo a quest’ultimo riguardo la qualifica ricoperta.

2.2 Ritene il Collegio che la richiamata previsione del bando, di cui costituiscono attuazione le graduatorie impugnate con motivi aggiunti, non sia in contrasto con la richiamata normativa, né tantomeno con l’orientamento giurisprudenziale formatosi su analoga questione con riferimento all’applicazione dell’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Come difatti già ritenuto in precedenti della Sezione (sent. n. 7245 del 2022) confermati anche in Consiglio di Stato (da ultimo Sez. VII, 29 ottobre 2022 n. 11602 che richiama Consiglio di Stato VI n. 2743 del 29 aprile 2020), occorre valorizzare una lettura sistematica delle disposizioni richiamate le quali stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.

*“Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d’idoneità all’insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all’attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt’altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza»*

*(Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).*

*In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.*

*Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.*

*Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:*

*a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;*

*b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.*

*Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale*

*del candidato.*” (Cons. St. sez. VII, 29 ottobre 2022 n. 11602).

2.3 Ne consegue la piena legittimità della tabella dei punteggi di cui alla ordinanza ministeriale n. 50 del 2021, ivi gravata, che nel distinguere le differenti posizioni per i servizi svolti nella scuola (con l’attribuzione di 6 punti) e i servizi svolti in qualsiasi ente pubblico (prevedendo il punteggio di 0,60) applica la medesima ripartizione anche nei casi di servizio militare.

Prevedendo che, per i casi come quello in questione, il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola debba essere valutato con il medesimo punteggio riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.

In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento ed è sempre valutato, salvo la modulazione del punteggio a seconda che sia stato svolto in costanza o meno del rapporto di lavoro, al pari di quanto avviene per gli altri dipendenti pubblici.

3. Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti vanno pertanto respinti.

4. Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**